



Milano, 30 giugno 2023

**Consultazione Pubblica**  
**sulla bozza di Circolare riguardante il "Trattamento fiscale delle crypto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)"**

Spett.le Agenzia delle Entrate,

Intesa Sanpaolo S.p.A., ringraziando per l'opportunità di fornire commenti e considerazioni sulla bozza di circolare sottoposta a consultazione pubblica, sottopone alla Vostra attenzione alcune osservazioni sul testo in oggetto.

Con i migliori saluti,

Intesa Sanpaolo S.p.A.

(delegato)

<b>5e Tematica</b>	<b>Cooperazione amministrativa – DAC8</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 1.2
Osservazione	La bozza di circolare fa una breve menzione dei soggetti che saranno considerati "Reporting Crypto Asset Service Provider" (RCASP) tenuti ad effettuare le segnalazioni CARF/DAC8. Tali normative definiscono RCASP <i>"qualsiasi persona fisica o entità che, nell'ambito di attività di impresa, fornisca un servizio di esecuzione di operazioni di scambio per o per conto dei clienti, anche agendo come controparte o intermediario di tali operazioni di scambio, o mettendo a disposizione una piattaforma di scambio"</i> .
Contributo	Sarebbe utile fosse chiarito se anche le banche che dovessero fornire un <u>mero servizio di "custodia delle chiavi"</u> per l'accesso ai cripto-asset siano considerate RCASP oppure se siano tenuti ad effettuare le segnalazioni solo i soggetti che agiscano (anche) come broker/dealer o exchanger.
Finalità	Chiarimento con finalità di armonizzazione delle normative
<b>5 Tematica</b>	<b>Cooperazione amministrativa – DAC8</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 1.2
Osservazione	La bozza di circolare precisa che <i>"Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir, i redditi derivanti dai cc.dd. investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente"</i> .
Contributo	Sarebbe utile chiarire se analoga esclusione possa valere anche a fini CARF/DAC8. Ad esempio, sembra ragionevole ipotizzare che un titolo obbligazionario emesso in forma digitale su DLT (i cui redditi restano soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e non ai sensi della nuova lettera c-sexies) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR) non debba essere segnalato a fini CARF/DAC8.
Finalità	Chiarimento con finalità di armonizzazione delle normative.
<b>5 Tematica</b>	<b>Redditi derivanti da Contract for Difference (CFD)</b>
Paragrafo della circolare	<b>2.3.2</b>
Osservazione	La Circolare precisa che: <i>"Tale orientamento deve ritenersi confermato, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, in quanto tali contratti non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir."</i>
Contributo	Si ritiene che possa essere utile specificare che non solo i CFD, ma in generale tutti i contratti derivati aventi come sottostante cripto-attività sono assoggettati alla disciplina prevista dalla lettera c-quater), del comma 1, dell'art. 67, del TUIR e che, pertanto, sono esclusi dall'applicazione della nuova lettera c-sexies). Sarebbe utile, inoltre, precisare che, in generale, i prodotti finanziari che investono in o che hanno cripto-attività come sottostante (ad esempio, gli ETF) sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova lettera c-sexies) dell'articolo 67, comma 1, TUIR, prevalendo la disciplina propria dello strumento finanziario stesso rispetto a quella del relativo sottostante.
Finalità	Chiarezza
<b>5 Tematica</b>	<b>Qualificazione dei titoli emessi su DLT e applicazione del DLgs 239/1996</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.
Osservazione	Il testo precisa che <i>"Come anticipato al paragrafo 1.1, i redditi derivanti dai titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge n. 25 del 2023, come emerge dalla relazione illustrativa, non rientrano tra quelli di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir. A tali redditi si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo testo unico"</i> . Ne consegue che a tali fattispecie risultano applicabili tutte le disposizioni previste per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria ordinarie, incluse, se del caso, le disposizioni del Decreto Legislativo 239/1996.
Contributo	Il paragrafo dovrebbe essere ampliato (o, al limite, dovrebbe essere inserito un paragrafo ad hoc nel testo della versione definitiva della circolare) per chiarire, in particolare, a quali condizioni il titolo emesso su DLT può dirsi "depositato" ai sensi del Decreto Legislativo 239/1996. Ci si domanda, in particolare, se il requisito possa essere soddisfatto mediante rapporti scritture con (i) le infrastrutture di mercato DLT autorizzate da Banca d'Italia e Consob o autorità equivalenti di altri Stati Membri UE in conformità al Pilot Regime e/o (ii) i responsabili del registro ex DL 25/2023.
Finalità	Ottenere chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 239/1996 ai titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge 25/2023, cui – per espressa indicazione della bozza di circolare - non trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

<b>Tematica</b>	<b>Permuta di cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.1
Osservazione	<p>“Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta”.</p> <p>In base alla Legge di Bilancio 2023, le cripto-valute non sono più assimilate a valute estere, ma rientrano in toto nelle disposizioni dell'articolo 67, comma 1, c-sexies) quali “cripto-attività”.</p> <p>La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante (limitatamente ai soggetti che non producono reddito di impresa): tuttavia, vi sono dubbi sulla nozione di “eguali caratteristiche e funzioni”.</p>
Contributo	<p>La disposizione originaria faceva riferimento a cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni”. Nell'ambito dei lavori parlamentari, tale espressione è stata modificata sostituendo l'aggettivo “medesime” con l'aggettivo “eguali” (cfr. relazione illustrativa al disegno di legge A.C. 643, presentato alla Camera il 29 novembre 2022).</p> <p>Tale modifica sembrerebbe finalizzata a suddividere le cripto-attività in quattro macrotipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) currency token;</li> <li>b) security token;</li> <li>c) utility token;</li> <li>d) non-fungible token,</li> </ul> <p>rendendo irrilevanti le sole permuta avvenute tra cripto-attività riconducibili alla medesima macrotipologia.</p> <p>Tuttavia, questa scelta, che ha probabilmente finalità di semplificazione, fa sorgere alcuni dubbi interpretativi.</p> <p>In particolare, non è chiaro se la permuta tra stablecoin e currency token “tradizionali” sia fiscalmente irrilevante (la risposta dovrebbe essere ragionevolmente affermativa, data la similarità degli strumenti e il fatto che talvolta la volatilità degli stablecoin aumenta esponenzialmente rispetto alle valute fiat – cfr. a titolo esemplificativo USDT-Tether che ha recentemente perso il “peg” con il dollaro statunitense).</p> <p>Un chiarimento sul punto è assolutamente necessario, anche alla luce delle eventuali implicazioni per gli intermediari in sede di applicazione del regime di risparmio amministrato o di risparmio gestito.</p> <p>Data, poi, l'elevato grado di “unicità” che contraddistingue il mondo degli NFT, sarebbe opportuno chiarire se l'irrelevanza reddituale della permuta tra NFT si applichi “a priori” (come sembra emergere dal testo della circolare in consultazione) ovvero sia comunque necessario individuare delle caratteristiche e funzioni simili anche nel contesto degli NFT. In ogni caso, si ritiene che una precisazione su tale aspetto sia assolutamente necessaria.</p>
Finalità	Ottenere chiarimenti in merito all'esatto significato di “eguali caratteristiche e funzioni” che devono essere soddisfatte in caso di permuta irrilevante da un punto di vista fiscale.
<b>Tematica</b>	<b>Permuta di cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.1
Osservazione	La bozza di circolare non contiene indicazioni in merito al costo fiscale delle cripto-attività oggetto di permuta.
Contributo	Al fine di evitare salti di imposta (o effetti negativi derivanti dal mancato riconoscimento del costo di acquisto delle cripto-attività), si ritiene che il costo fiscale della cripto-attività data in permuta debba necessariamente trasferirsi automaticamente sul costo fiscale della cripto-attività ricevuta in permuta (cd. “roll-over”) indipendentemente dal valore di carico fiscale che tale cripto-attività aveva per la controparte.
Finalità	Evitare salti di imposizione o mancato riconoscimento del costo di acquisto in caso di permuta non rilevante a fini fiscali.
<b>Tematica</b>	<b>Acquisto per successione e donazione</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.1
Osservazione	“Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”.

	In particolare, sorgono dubbi in tema di (i) qualificazione delle cripto-attività ai fini delle imposte di successione e donazione e (ii) valorizzazione delle cripto-attività nell'ambito delle imposte di donazione e successione.
Contributo	<p>Sarebbe opportuno precisare se ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni le cripto-attività possano (o meno) essere assimilate al denaro, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini dell'imposta sulle donazioni, ciò potrebbe avere riflessi sull'imponibilità delle donazioni effettuate da non residenti a favore di residenti in Italia;</li> <li>- ai fini dell'imposta sulle successioni, ciò avrebbe riflessi sull'applicabilità della presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di "denaro, gioielli e mobilia" di cui all'art. 9, secondo comma del TUSD (Dlgs 346/1990). Con particolare riguardo all'imposta sulle successioni, la Corte di Cassazione ha affermato che nel concetto di denaro rientra "soltanto quello su cui il defunto, al momento della morte, eserciti il diritto di proprietà; mentre, rispetto al saldo attivo di un conto corrente bancario, rileva la titolarità, in capo al correntista, di un mero titolo di credito, in coerenza con le caratteristiche del contratto-base" (sentenze 15 dicembre 2003, n. 19160 e 11 aprile 2011, n. 8198).</li> <li>- Di conseguenza, quanto alle cripto-attività, diviene essenziale stabilire che valore interpretativo possa essere attribuito alla qualificazione Irpef (attività di natura finanziaria) ovvero alla diversa qualificazione IVA (divise, banconote e monete con valore liberatorio, dunque denaro). Inoltre, occorre anche considerare che ai wallet di cripto-attività non corrisponde alcun diritto di credito e questo potrebbe deporre in favore di una qualificazione delle cripto-attività come "denaro".</li> </ul> <p>In ogni caso, l'assimilazione delle cripto-attività al denaro (e, in generale, alla riconducibilità delle stesse nell'alveo delle successioni) comporta non pochi problemi applicativi (soprattutto in circostanze ove le cripto-attività siano detenute senza l'intervento di un intermediario): si pensi alle possibili difficoltà concrete per gli eredi nel reperire le chiavi o la chiavetta USB su cui sono caricate le cripto-attività.</p> <p>Sarebbe opportuno ottenere precisazioni anche sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Donazioni</u>: la valorizzazione delle cripto-attività dovrebbe avvenire ai sensi dell'articolo 19 del TUSD nella categoria residuale degli "altri beni" (valore venale in comune commercio" alla data dell'atto di donazione). Sul punto, bisogna avere presente che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui riferirsi per il rapporto di cambio tra cripto-attività ed Euro. Di conseguenza, ci si domanda se sia ammissibile riferirsi al rapporto di cambio rilevato sul sito ove il donante ha acquistato la cripto-attività o, in mancanza, a quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni o sulle più importanti piattaforme exchange (comportamento in passato ritenuto possibile dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 788 del 24 novembre 2021). Tale soluzione però non si adatta a fattispecie quali gli NFT o cripto-attività per cui non si può fare affidamento su sistemi di negoziazione continua.</li> <li>- <u>Donazioni</u>: Sarebbe opportuno ottenere conferma sulla possibile applicazione alle cripto-attività dell'articolo 56-bis del TUSD sulle donazioni di modico valore. In caso affermativo, sarebbe opportuno indicare il criterio da seguire per determinarne e documentarne la valorizzazione, al fine di prevenire tentativi di riqualificazione come "donazione indiretta".</li> <li>- <u>Donazioni</u>: nell'ipotesi particolare in cui la donazione di cripto-attività venisse effettuata da donante non residente a favore di un beneficiario italiano, si domanda se tali attività possano considerarsi "esistenti" nel territorio dello Stato ai fini dell'imposta sulle donazioni o se, al contrario, vadano considerate come situate all'estero e, quindi, non soggette ad imposta. Le cripto-attività, infatti, non sono tra i beni che si presumono in ogni caso "esistenti" nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, terzo comma del TUSD (alla luce delle novità apportate con la Legge di bilancio 2023, come vanno interpretati i criteri ravvisati dall'Agenzia delle entrate nella Risposta 310/2019 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza 8175 del 24 marzo 2021?).</li> <li>- <u>Successioni</u>: andrebbe chiarito se a fini dell'imposta di successione le cripto-attività possano essere assimilabili a denaro (fermo restando le problematiche già menzionate sulla possibile difficoltà per gli eredi di reperimento delle chiavi o della chiavetta USB). In caso di risposta affermativa, tornerebbe applicabile l'art. 9, comma 2 del TUSD, in base al quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli, mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore". In caso contrario (assimilazione ad attività diverse di natura finanziaria), tornerebbe applicabile l'art. 19 del TUSD, riguardante la categoria residuale degli "altri beni", "assumendo il valore venale in comune commercio" alla data del decesso. Anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte in tema di donazione circa la valorizzazione delle cripto-attività.</li> </ul>
Finalità	Ottenere chiarimenti sul regime delle imposte sulle successioni e donazioni
Tematica	Compensazione plusvalenze e minusvalenze e proventi da detenzione

Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.1
Osservazione	La Circolare precisa: - (pagina 45) che: <i>"la citata disposizione prevede che, ai fini della tassazione, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle cripto-attività possono essere sommate algebricamente con le relative minusvalenze"</i> - (pagina 46) riguardo ai proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, <i>"Pertanto, tali redditi sono tassati per l'intero ammontare senza alcuna deduzione"</i> - (pagina 50) <i>"La base imponibile determinata ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir comporta che le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze"</i> .
Contributo	Si ritiene necessario chiarire il dubbio se i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività si ritengano compensabili o non compensabili con le minusvalenze posto che i citati passaggi sembrano prima affermare tale circostanza (pag. 45) senza poi confermarla nel seguito (pag. 50)
Finalità	Chiarezza interpretativa
<b>Tematica</b>	<b>Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, numero 461</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2
Osservazione	Il paragrafo <i>"Sono esclusi dal risultato di gestione i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, i redditi esenti e quelli soggetti a imposta sostitutiva"</i> dovrebbe per chiarezza essere integrato con la precisazione che alcune imposte sostitutive non trovano applicazione per esplicita disposizione normativa.
Contributo	Precisare che in specifiche circostanze le imposte sostitutive (es. quella applicabile sui redditi teoricamente disciplinati dal D.Lgs. 239/1996, disapplicata in caso di risparmio gestito) non trovano applicazione nei regimi descritti nel paragrafo.
Finalità	Mera chiarezza espositiva.
<b>Tematica</b>	<b>Regime dichiarativo</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.1
Osservazione	Si chiede di chiarire se nel regime della dichiarazione, in caso di pluralità di cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, come costo o valore di acquisto si possa/debba fare riferimento al criterio LIFO di cui all'art. 67, comma 1-bis) del TUIR.
Contributo	Si ritiene che nel regime dichiarativo sia necessario fare riferimento al criterio LIFO, ma si auspica una precisazione in tal senso nella versione definitiva della circolare. Inoltre, sarebbe auspicabile prevedere esplicitamente l'applicazione del criterio LIFO in via separata a ciascun wallet detenuto dal contribuente.
Finalità	Ottenere indicazioni sugli adempimenti da svolgere.
<b>Tematica</b>	<b>Regime dichiarativo</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.1
Osservazione	La bozza di circolare non contiene alcun riferimento a due fattispecie che nel mondo delle cripto-attività non sono inusuali (i) il furto delle cripto-attività (anche tramite hackeraggio) e (ii) smarrimento delle chiavi private e/o della chiavetta USB su cui sono caricate le cripto-attività.
Contributo	Lo smarrimento delle chiavi private e/o della chiavetta USB comporta ordinariamente l'impossibilità di continuare a operare sulle cripto-attività che, in sostanza, sono da considerarsi perdute in via irrimediabile. Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di indicare tale ipotesi nella dichiarazione dei redditi (con impatti non solo reddituali ma anche di imposte patrimoniali). Inoltre, la bozza di circolare non contiene alcun riferimento ai comportamenti da seguire in caso di airdrop. A tale proposito, tenuto anche conto dell'esiguità degli importi che solitamente caratterizzano tale fattispecie, sarebbe opportuno valutare (con apposito intervento normativo che potrebbe essere individuato, ad esempio, in uno dei decreti attuativi della legge delega sulla riforma del sistema fiscale) specifiche soglie di esenzione da imposizione Irpef. La possibilità di escludere dal reddito le cripto-attività ricevute in conseguenza di un airdrop consentirebbe al contribuente una notevole semplificazione dei propri adempimenti amministrativi.
Finalità	Ottenere chiarimenti su fattispecie non inusuali.
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato – concetto di "rapporto"</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	La Legge di Bilancio 2023 estende il regime del risparmio amministrato anche alle cripto-attività. Come noto, presupposto per l'applicazione del regime in questione è la sussistenza di uno stabile rapporto aperto da un contribuente presso un intermediario abilitato (tra cui,

	dal 1° gennaio 2023, sono inclusi anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale).
Contributo	Nella bozza di circolare non si ravvisano gli elementi necessari per la valida instaurazione di uno "stabile rapporto" con il cliente ove l'intermediario possa validamente ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato. Una possibile soluzione potrebbe essere costituita da (i) custodia delle chiavi, eventualmente anche mediante evidenza contabile basata su rapporti scritturali con un sub-depositario; e (ii) presenza di un conto corrente sul quale possano essere accreditati/addebitati i flussi derivanti dalle cripto-attività e addebitate le eventuali imposte sostitutive.
Finalità	La precisazione sul concetto di "rapporto stabile" è essenziale per consentire l'avvio dell'operatività di risparmio amministrato sulle cripto-attività.
<b>Tematica</b>	<b>Regime amministrato – rapporto e certificazione minusvalenze</b>
Paragrafo della circolare	3.2.2
Osservazione	La bozza di circolare afferma che poiché "non è possibile compensare i redditi diversi delle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto con l'intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto-attività". Nelle situazioni in cui presso l'intermediario, il contribuente abbia contemporaneamente in regime amministrato tale specifico rapporto ed anche un deposito titoli, si pone il dubbio del comportamento da tenere nel caso venga chiuso uno solo di essi, ai fini della certificazione di eventuali minusvalenze. Considerato che le minusvalenze delle cripto-attività e le minusvalenze di natura finanziaria sono due basket diversi e separati, nella situazione sopra evidenziata dovrebbe essere possibile emettere la certificazione delle minusvalenze relative al contratto che è stato chiuso (es rapporto delle cripto-attività) anche se l'altro è ancora aperto (es. deposito titoli). La circostanza che le minusvalenze da cripto-attività non sono compensabili con altri redditi di natura finanziaria comporta la necessità di specificare anche la loro natura (cripto-attività lett. c-sexies) TUIR) non bastando la mera indicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 461/1997.
Finalità	Ottenere chiarimenti sul regime del risparmio amministrato
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato – documentazione del costo</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	L'intermediario o il prestatore di servizi digitale deve caricare il costo di acquisto delle cripto-attività dei clienti nei propri sistemi per poter svolgere il ruolo di sostituto di imposta. Il cliente è tenuto a fornire evidenza (con elementi certi e precisi) del costo di acquisto: non è ammessa la dichiarazione sostitutiva.
Contributo	Si chiede di specificare che – in assenza di elementi certi e precisi volti ad attestare il costo di acquisto delle cripto-attività - l'intermediario e/o il prestatore di servizi digitali considera il costo di acquisto pari a zero.
Finalità	Dare certezza agli adempimenti degli intermediari quali sostituti di imposta
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato – successione delle diverse operazioni</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	La data rilevante per stabilire la successione nel tempo delle varie operazioni di acquisto e vendita coincide di prassi con la data di regolamento.
Contributo	Si chiede di precisare che alle operazioni di acquisto e vendita di cripto-attività trovano applicazione le impostazioni seguite dalla prassi di mercato degli intermediari.
Finalità	Dare certezza agli adempimenti degli intermediari quali sostituti di imposta
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato – determinazione del reddito diverso</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	La bozza di circolare afferma che "Al riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività finanziarie dal comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, secondo cui il costo o valore di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con esclusione degli oneri finanziari, il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti la cessione".
Contributo	Il paragrafo fa esclusivo riferimento ai costi relativi alla cessione di cripto-attività. Pertanto, sembra ragionevole presumere che gli oneri accessori all'acquisto delle cripto-attività possano, al contrario, essere portati ad aumento del costo di acquisto delle cripto-attività da utilizzare per la determinazione del reddito diverso.
Finalità	Ottenere chiarimenti al fine di consentire l'operatività del regime di risparmio amministrato

<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato – revoca dell'opzione</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	La bozza di circolare recita che "Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad rapporto per il quale è esercitata l'opzione per il regime dei risparmio gestito e comunque in caso di revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato, le cripto-attività sono valutate al valore corrente e, quindi, se emergono plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva, se invece emergono minusvalenze queste possono essere dedotte da altri rapporti aventi per oggetto cripto-attività per le quali è stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato o nell'ambito del regime dichiarativo." In base alle disposizioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, la semplice revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato non costituisce un evento realizzativo tale da far scattare in capo all'intermediario l'obbligo di applicare l'imposta sostitutiva.
Contributo	Si suggerisce di modificare il paragrafo come segue (cancellature barrate e aggiunte in grassetto) "Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto <b>in regime amministrato</b> intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad <b>un</b> rapporto per il quale è esercitata l'opzione per il regime dei risparmio gestito <b>(indipendentemente dall'intestazione) e comunque in caso di revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato</b> , le cripto-attività sono valutate al <del>valore corrente</del> <b>secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7 del Dlgs 461/1997</b> e, quindi, se emergono plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva se, invece, emergono minusvalenze queste possono essere dedotte da altri rapporti aventi per oggetto cripto-attività per le quali è stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato <b>(purché identicamente intestati rispetto a quello di provenienza)</b> o nell'ambito del regime dichiarativo. In ogni caso, l'intermediario o l'operatore può sospendere l'operazione se non riceve la provvista necessaria per assolvere l'imposta e rilascia al contribuente <del>un certificato apposita certificazione dalla quale</del> <b>risulti il valore delle cripto-attività trasferite. La revoca del regime del risparmio amministrato deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto da quello successivo.</b>
Finalità	Escludere la revoca dell'opzione tra le fattispecie impositive (in quanto fattispecie non prevista dalla legge).
<b>Tematica</b>	<b>Risparmio amministrato – comunicazioni all'amministrazione finanziaria</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	Il paragrafo "comunicare all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente" non sembra chiarissimo nella sua formulazione.
Contributo	Si suggerisce di riformulare il paragrafo come segue "comunicare annualmente per masse, senza indicazione nominativa dei percipienti all'Amministrazione finanziaria (visto che l'opzione per il regime del risparmio amministrato comporta l'anonimato del contribuente), l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi imponibili e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente, all'interno della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 ordinario".
Finalità	Maggiore chiarezza
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio amministrato</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.2
Osservazione	Il paragrafo della circolare recita "Ad esempio, se il contribuente dispone di un wallet, presso un operatore di servizi di portafoglio digitale per il quale ha esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato, nel quale detiene bitcoin ed ethereum, ai fini della determinazione della plusvalenza, derivante dalla conversione in euro di una parte dei bitcoin detenuti, viene utilizzato come costo il costo o valore medio ponderato di tutti i bitcoin detenuti nel wallet". Sembra quindi che la plusvalenza debba essere determinata (i) indipendentemente da eventuali permutate di cripto-attività con uguali caratteristiche e funzioni (che sarebbero fiscalmente irrilevanti); e (ii) nel caso di NFT, considerandoli come un'unica tipologia.
Contributo	Si chiede di precisare meglio le modalità pratiche di applicazione dell'imposta, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dall'irrelevanza delle permutate e della valorizzazione dei beni permutati.
Finalità	Ottenere chiarimenti sull'applicazione del risparmio amministrato
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio gestito – rapporto di gestione individuale di portafogli – certificazione risultati negativi</b>

Paragrafo della circolare	La bozza di circolare afferma che è possibile esercitare l'opzione per il regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997 "attraverso uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli".
Osservazione	Appare opportuno specificare meglio se, secondo l'Agenzia delle Entrate, il contratto di gestione debba essere necessariamente ed esclusivamente dedicato alle cripto-attività oppure no e possa, cioè, includere sia cripto-attività che altri strumenti finanziari. In questo secondo caso andrebbe chiarito il comportamento fiscale da tenere. La circostanza che le minusvalenze da cripto-attività non siano compensabili con altri redditi di natura finanziaria dovrebbe inoltre portare a concludere che, quale che sia la risposta al punto precedente, eventuali risultati negativi di gestione alla cessazione del rapporto debbano essere certificati specificando anche la loro specifica genesi (da cripto-attività) non bastando la mera indicazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997.
Finalità	Ottenere chiarimenti sull'applicazione del regime del risparmio gestito
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio gestito – revoca dell'opzione</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.3
Osservazione	Il paragrafo "Qualora il prelievo dei titoli o rapporti derivi dallo scioglimento del contratto, si viene a determinare la situazione in cui la revoca ha effetto immediato: in tal caso il gestore, nell'applicare l'imposta sostitutiva, deve assumere come patrimonio finale il valore del patrimonio alla data di chiusura del contratto" non è chiarissimo e si suggerisce la riformulazione.
Contributo	Si suggerisce di riformulare il paragrafo come segue "In caso di recesso del cliente, con la conseguente chiusura del rapporto di gestione, a differenza della revoca, l'opzione perde efficacia con effetto immediato, determinando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione "maturato" sino a tale data".
Finalità	Maggiore chiarezza
<b>Tematica</b>	<b>Regime del risparmio gestito – certificazioni del gestore</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.2.3
Osservazione	Il paragrafo "Al fine di assicurare una corretta applicazione del suddetto principio della continuità dei valori, la norma in esame stabilisce che il gestore è tenuto a rilasciare al contribuente una certificazione dalla quale risulti il valore delle cripto-attività - prelevati o trasferiti - che sono stati assunti per la determinazione del risultato della gestione" non è chiarissimo e se ne suggerisce la riformulazione.
Contributo	Si suggerisce di riformulare il paragrafo come segue "Al fine di assicurare una corretta applicazione del suddetto principio della continuità dei valori, il gestore è tenuto a rilasciare al contribuente una certificazione dove sia indicato, oltre al valore delle cripto-attività - prelevate o trasferite - che sono state assunte per la determinazione del risultato della gestione, con riferimento al giorno in cui l'opzione ha perso di efficacia, anche l'ammontare dei risultati negativi e il periodo di imposta in cui essi sono emersi e per i quali il contribuente ha diritto di effettuare la compensazione computandoli in diminuzione delle plusvalenze imponibili oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 461/1997 o delle plusvalenze realizzate nell'ambito del regime amministrato di cui all'art. 6 del D.lgs 461/1997 o, infine, del risultato positivo di un contratto di gestione che il contribuente abbia stipulato con lo stesso o con un altro gestore".
Finalità	Maggiore chiarezza
<b>Tematica</b>	<b>Obblighi a carico degli intermediari – operazioni suscettibili di produrre redditi diversi – detenzione di cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.3
Osservazione	La bozza di circolare include nell'oggetto degli obblighi di comunicazione anche la "detenzione di cripto attività". Tuttavia, tali obblighi, sono nel seguito esplicitati con riferimento a "operazioni", in coerenza con quanto oggi avviene per tutte le altre attività finanziarie nel Mod. 770/SO.
Contributo	Risulta necessario specificare se e quali segnalazioni si intendono chiedere con il riferimento fatto alla "detenzione" di cripto-attività. Si ritiene debbano essere esclusi obblighi di segnalazione per la semplice detenzione: nel caso vengano, invece, effettuate operazioni, queste ultime verrebbero segnalate.
Finalità	Ottenere chiarimenti sugli obblighi degli intermediari
<b>Tematica</b>	<b>Obblighi a carico degli intermediari – operazioni suscettibili di produrre redditi diversi</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.3
Osservazione	Il paragrafo "Qualora nelle operazioni sopra menzionate siano intervenuti due o più dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente. Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'operazione;</li> <li>- la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;</li> <li>- le quantità e il valore delle crypto-attività oggetto dell'operazione;</li> <li>- <b>gli eventuali redditi diversi realizzati</b>".</li> </ul> Sembra di difficile praticabilità.
Contributo	Nel caso di clienti che si avvalgono del regime dichiarativo, infatti, gli intermediari non hanno né la possibilità né l'obbligo di mantenere le informazioni necessarie al calcolo dei redditi diversi. Di conseguenza, la bozza di circolare sembra introdurre in via interpretativa un adempimento attualmente non previsto dalla legge (dato che i redditi diversi non sono oggetto di segnalazione ex articolo 10 del D.Lgs. 461/97) e, comunque, presumibilmente non gestibile (sulla base delle informazioni attualmente detenute) dagli intermediari.
Finalità	Eliminare l'indicazione relativa agli "eventuali redditi diversi realizzati".
<b>Tematica</b>	<b>Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.4
Osservazione	Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sul tracciato del monitoraggio fiscale fa riferimento al cambio di valute diverse dall'Euro (e alla valuta virtuale ex articolo 16, comma 1, del decreto legge 73/2022), ma non contiene alcun riferimento alle crypto-attività.
Contributo	Sarebbe opportuno precisare le modalità da utilizzare per la valorizzazione delle crypto-attività.
Finalità	Necessità di ottenere chiarimenti.
<b>Tematica</b>	<b>Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.4
Osservazione	La bozza di circolare chiarisce il fatto che il quadro RW deve essere compilato sia con riferimento ai wallet custodial che ai wallet non custodial. Tuttavia, nulla si dice in merito alla modalità di compilazione del quadro RW.
Contributo	In particolare, sarebbe utile chiarire se nel quadro RW le crypto-attività vadano indicate (i) con un unico rigo riepilogativo del valore iniziale e del valore finale, o (ii) in alternativa, vadano previsti tanti rigi quanti sono i wallet o (iii) sia necessario indicare con rigi separati anche gli apporti di denaro e i prelievi avvenuti in corso d'anno.
Finalità	Corretta compilazione del quadro RW.
<b>Tematica</b>	<b>Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.4
Osservazione	La bozza di circolare in consultazione replica l'orientamento della Relazione al Ddl di Bilancio 2023, secondo cui vige l'obbligo di compilare il quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle crypto-attività e dalla circostanza per cui tali attività siano detenute all'estero o in Italia.
Contributo	Si chiede se, anche solo in via interpretativa, sia possibile sostenere l'assenza di obblighi "a monte" per le crypto-attività di fonte italiana: se così fosse, si potrebbero adottare i criteri di territorialità valevoli per le imposte sui redditi, quanto meno per gli asset detenuti per il tramite di intermediari.
Finalità	Semplificazione
<b>Tematica</b>	<b>Reddito di impresa: valutazione delle crypto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.5
Osservazione	La bozza di circolare afferma che "Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni valutativi devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui le crypto-attività siano rilevate in bilancio come: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;</li> <li>- rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell'attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 92 e 94 del Tuir;</li> <li>- attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir.". Tale ricostruzione potrebbe dar luogo a significative difficoltà operative qualora le crypto-attività venissero gestite dalle società di capitali in base ai dettami previsti per le rimanenze di magazzino.</li> </ul>
Contributo	Si propone di modificare il paragrafo come segue: "Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni valutativi devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui le crypto-attività siano rilevate in bilancio come beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini

	<i>fiscali rispetto al valore di iscrizione. Qualora le cripto-attività siano rilevate in bilancio come beni materiali o attività finanziarie classificate nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie, le variazioni in aumento o in diminuzione finalizzate a sterilizzare le valutazioni operate in bilancio ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 110 del TUIR sono oggetto di variazione (con segno opposto) nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo a quello in cui vengono operate".</i>
Finalità	Semplificare la gestione delle cripto-attività qualora considerate a fini contabili alla stregua di "rimanenze" qualora si utilizzi il criterio del costo medio ponderato o il criterio FIFO.
Tematica	<b>Reddito di impresa: valutazione delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.5
Osservazione	La bozza di circolare afferma che in caso di permuta o di cessione in cambio di moneta avente corso legale <i>"la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscalmente riconosciuto di tali cripto-attività concorre alla formazione del reddito di periodo, rappresentando tali eventi dei realizzi sul piano fiscale."</i>
Contributo	Come già menzionato nel commento precedente, in caso di beni fungibili la gestione per "singolo acquisto" comporta delle significative difficoltà operative. Pertanto, qualora le cripto-attività vengano contabilizzate alla stregua di "rimanenze" o di "attività finanziarie" (iscritte nell'attivo circolante e/o nell'attivo immobilizzato) sarebbe opportuno che il costo della cripto-attività potesse essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, TUIR. Evidentemente tale criterio può essere utilizzato solo per beni fungibili (es. rimanenze di bitcoin – è da valutare quale sia il parametro da soddisfare per la "fungibilità") e non per cripto-attività non fungibili quali, ad esempio, gli NFT.
Finalità	Semplificare la gestione delle cripto-attività in termini operativi.
Tematica	<b>Reddito di impresa: valutazione delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.5
Osservazione	La bozza della circolare afferma che <i>"In ogni caso, il valore fiscale delle cripto-attività è determinato applicando le previsioni di cui all'articolo 9 del Tuir."</i>
Contributo	Si ipotizza che tale passaggio sia esclusivamente riferibile alle permute.
Finalità	Chiarire l'ambito applicativo.
Tematica	<b>Reddito di impresa: valutazione delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.5
Osservazione	La bozza di circolare non contiene alcuna precisazione in merito alle conseguenze ACE dei fenomeni valutativi.
Contributo	Sarebbe opportuno chiarire quali possano essere gli impatti della valutazione delle cripto-attività a fini ACE.
Finalità	Ottenere chiarimenti in merito all'applicazione dell'ACE
Tematica	<b>Reddito di impresa: valutazione delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.5
Osservazione	La bozza di circolare non contiene un richiamo alla precisazione contenuta nel paragrafo 3., che esclude dalla definizione di "cripto-attività" i titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge 25/2023.
Contributo	Si ritiene che i titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge 25/2023 (esclusi dalla definizione di cripto-attività contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR) non siano soggetti alle disposizioni di cui ai commi 131 e 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 e, quindi, le relative oscillazioni di valore siano soggette alle regole ordinariamente applicabili alla specifica tipologia di titolo (ferma ovviamente restando l'irrelevanza delle valutazioni per le azioni cui si applica il regime PEX).
Finalità	Chiarire che i titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge 25/2023 sono in tutto e per tutto "titoli" ai fini della normativa fiscale e, per l'effetto, assoggettati alle regole ordinarie.
Tematica	<b>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.6
Osservazione	La bozza di circolare afferma che <i>"Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate."</i>

Contributo	Si propone di dare la possibilità di avvalersi di siti specializzati (es. Coinmarketcap) che forniscono i valori di mercato e che sono facilmente consultabili anche in sede di controllo.
Finalità	Semplificare l'adempimento
<b>Tematica</b>	<b>Ridefinizione del valore delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.6
Osservazione	La bozza di circolare afferma che <i>"Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate."</i>
Contributo	Non è chiaro a quale valore si debba fare riferimento, dato che le cripto-attività non hanno una chiusura giornaliera ma un'operatività continua. Si propone di utilizzare i prezzi di chiusura pubblicati dai siti di mercato (es. Coinmarketcap) o, in alternativa, di permettere al contribuente di identificare una regola fissa e chiara (es. il prezzo bid o ask delle ore hh:mm di fine periodo). Per i coin/token meno liquidi e noti, si potrà fare riferimento invece al prezzo indicato dalla controparte con la quale si opera, o, laddove non disponibile, al costo di acquisto.
Finalità	Semplificare l'adempimento
<b>Tematica</b>	<b>Imposta sul valore aggiunto</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.7.1
Osservazione	<p>La Legge di Bilancio 2023 non è intervenuta sugli aspetti IVA delle cripto-attività. Come anche menzionato nella bozza di circolare, rimangono pertanto validi i chiarimenti di prassi già espressi in passato.</p> <p>Tuttavia, la bozza di circolare non menziona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il working paper numero 1037 del 2022 (generale)</li> <li>- Il working paper numero 1060 del 2023 (NFT)</li> </ul> <p>che ripercorrono le analisi effettuate dagli organismi comunitari e mondiali (OCSE) sul tema.</p> <p>E' vero che la bozza di circolare fa, comunque, riferimento alle guidelines risultanti dal 120esimo incontro del VAT Committee (dove è stato oggetto di commento anche l'analisi svolta nel WP 1037): sarebbe, comunque, utile formulare un richiamo anche al WP 1037 per una maggior strutturazione del paragrafo introduttivo.</p> <p>In particolare, il working paper 1037 riprende l'esame dei payment token (da intendersi come strumenti di pagamento) con il fine di verificare se le operazioni aventi a oggetto i payment token siano rilevanti o non rilevanti ai fini IVA e, ove rilevanti, se siano imponibili od esenti (articolo 135 Direttiva IVA 2006/112/CE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Creazione di payment token</u>: se effettuata da un soggetto passivo IVA, è un'operazione rilevante IVA, perché si tratterebbe di un "servizio" (la verifica e la registrazione su relativa blockchain) effettuato dietro corrispettivo (la criptovaluta minata o forgiata). Il regime applicabile sarebbe quello dell'esenzione ex articolo 135, part.1 lett.(e) e/o (d) della Direttiva IVA;</li> <li>- <u>Utilizzo di un cd. "digital wallet"</u>: ciò che rileva ai fini IVA è la corresponsione di un corrispettivo al provider. In linea di principio, qualora sia prevista una commissione, il provider si qualifica come soggetto passivo e le relative operazioni divengono rilevanti IVA, ma anche queste inquadrabili nell'ipotesi di esenzione di cui alle lett. (e) e (d) dell'articolo 135 della Direttiva;</li> <li>- <u>Operazioni di intermediazione (cd. "exchange")</u>: in linea con quanto statuito dalla Corte nel caso Hedqvist, si ritiene che il servizio di scambio tra diverse criptovalute o tra cripto e valute legali sia una prestazione di servizi rilevante, rientrante nell'esenzione come visto sopra;</li> <li>- <u>Utilizzo come strumento di pagamento</u>: anche in questo caso, il Comitato non si è discostato dalla decisione della Corte di Giustizia ritenendo che quando si è in presenza di una operazione "ordinaria" di cessione di beni o prestazione di servizi dove la criptovaluta si configura come strumento di pagamento, si debba applicare la disciplina propria dell'operazione sottostante, con la particolarità che la base imponibile debba essere determinata convertendo la criptovaluta in valuta avente valore legale (cd. "valuta fiat").</li> </ul> <p>Il working paper numero 1060 del 2023 ha invece per oggetto gli NFT e afferma come non sia possibile individuare un regime IVA unitario per questa tipologia di cripto-attività, ma sia necessario adottare un approccio "look through". In sintesi, il supporto tecnologico sarebbe ininfluenza a fini IVA, mentre rilevarebbe il bene o servizio sottostante.</p>
Contributo	Sarebbe opportuno procedere al recepimento delle indicazioni contenute nei due working paper nel testo definitivo della circolare.

	<p>In particolare, sarebbe auspicabile ottenere le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le stablecoin e le Central Bank Digital Currencies (es. Euro digitale) rientrano nella definizione di "payment token" e, quindi, a esse trovano applicazione il medesimo regime IVA previsto ai payment token "tradizionali".</li> <li>- In generale, maggiori esemplificazioni sulle tipologie di servizi e sul relativo regime IVA a seconda della tipologia di cripto-attività;</li> <li>- Conferma dell'inclusione dei titoli e crediti "tokenizzati" (es. azioni, obbligazioni, azioni/quote di società / quote di fondi) nella categoria dei security token con applicazione del look-through approach.</li> </ul>
Finalità	Chiarimenti e aggiornamenti.
<b>Tematica</b>	<b>Imposta di bollo – comunicazioni periodiche alla clientela</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.7.2
Osservazione	<i>"Il comma 145 ha modificato la nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della citata Tariffa, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, inserendo anche quelle relative ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività".</i>
Contributo	La bozza di circolare non contiene alcuna indicazione su quali siano gli elementi minimi da indicare nella comunicazione in relazione alle cripto-attività, data la eterogeneità delle cripto-attività.
Finalità	Ottenere indicazioni in merito al contenuto della comunicazione periodica.
<b>Tematica</b>	<b>Imposta di bollo – calcolo della soglia di Euro 14mila</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.7.2
Osservazione	Se presso il medesimo intermediario c'è una posizione in prodotti finanziari ed una in cripto-attività diverse da strumenti finanziari, il tetto massimo di Euro 14mila ad anno per i soggetti diversi da persone fisiche è unico per entrambe le attività (finanziarie e cripto)? E' necessario fare riferimento alla posizione complessiva presso l'intermediario, considerando indistintamente sia prodotti finanziari sia cripto?
Contributo	Si ritiene che il tetto massimo di Euro 14mila debba essere calcolato in relazione alla posizione complessiva presso l'intermediario.
Finalità	Ottenere indicazioni.
<b>Tematica</b>	<b>Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.7.2 e paragrafo 3.7.3
Osservazione	La bozza di circolare (nel paragrafo 3.7.3) afferma che <i>"la base imponibile è costituita dal valore della cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate."</i>
Contributo	Con finalità di semplificazione si propone di dare la possibilità di avvalersi di siti specializzati (es. Coinmarketcap) che forniscono i valori di mercato e che sono facilmente consultabili anche in sede di controllo.
Finalità	Semplificare la modalità di applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta sul valore delle cripto-attività.
<b>Tematica</b>	<b>Imposta sul valore delle cripto-attività</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 3.7.3
Osservazione	In questo paragrafo si precisa che l'imposta sul valore delle cripto-attività trova applicazione in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo. Considerato che l'applicazione è subordinata all'assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, se ne dovrebbe dedurre che dove in presenza di tale intermediario l'imposta non sarebbe stata applicata (es. perché il soggetto è "non cliente" secondo la definizione che ne dà Banca d'Italia), l'imposta sul valore delle cripto-attività non dovrebbe altrettanto essere applicata.
Contributo	Si ritiene che l'assimilazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività all'imposta di bollo possa condurre alla non applicazione dell'imposta sulle cripto-attività per soggetti classificabili come "non clienti". Si chiede conferma dell'interpretazione. Inoltre, considerato il fatto che l'articolo 19, comma 18, del DL 201/2011 disciplina sia l'IVAFE sia l'imposta sul valore delle cripto-attività, si potrebbe ipotizzare che la soglia indicata nell'articolo 19, comma 20, del DL 201/2011 sia riferibile ad entrambe le imposte, da considerarsi in maniera unitaria. Conseguenza di tale impostazione è il fatto che la soglia di Euro 14mila troverebbe applicazione alle due imposte cumulativamente considerate.
Finalità	Richiesta di conferma interpretativa.

<b>Tematica</b>	<b>Presupposti di territorialità – regime convenzionale</b>
Paragrafo della circolare	Paragrafo 5.
Osservazione	La bozza di circolare fa riferimento alle modifiche che hanno interessato l'articolo 23 del TUIR con l'individuazione dei redditi da assoggettare a tassazione in Italia. Viene fatto cenno al regime convenzionale, senza però indicare quale possa essere l'articolo del modello OCSE di riferimento.
Contributo	E' ragionevole ipotizzare che la qualificazione delle cripto-attività come beni che danno luogo a redditi diversi (ex articolo 67, comma 1, c-sexies TUIR) possa consentire di ricondurre tali redditi tra quelli disciplinati dall'art. 13, paragrafo 5 del modello OCSE, per cui le plusvalenze su beni diversi da immobili ecc. sono tassate nel solo Stato di residenza del cedente. Se così fosse, il soggetto non residente avrebbe titolo a non subire l'imposizione italiana o a richiedere il rimborso, ove l'imposta fosse stata prelevata.
Finalità	Ottenere chiarimenti in merito alla qualificazione del reddito a fini convenzionali